

R.G. 35. 328/12  
12/09/12

TRIBUNALE DI FOGGIA

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

in data 12/09/12, n. 328/12 R.G. Es. e sciolta la riserva che precede;  
sta l'istanza di vendita presentata dal creditore procedente;  
arifici gli interessati;

la vendita del bene censito in Catasto al COMPENSO PIGNORATO delegando il compimento  
delle relative operazioni al seguente professionista: NOTAIO ALBA MARESCO

STABILISCE

- le seguenti direttive per lo svolgimento delle operazioni delegate:
- A) Dopo aver controllato, preliminarmente, la completezza dei documenti di cui all'art. 567 secondo comma, c.p.c., segnalando immediatamente a questo giudice quelli mancanti e inidonei e la titolarità dei beni pignorati in capo al soggetto esecutato nonché l'insusciabilità trascrizioni pregiudizievoli ostative alla vendita - il professionista delegato provvederà a determinare il valore dell'immobile, a norma dell'art. 568, comma 3, c.p.c., anche in relazione alla relazione redatta dall'esperto nominato ai sensi dell'art. 569, comma 1, c.p.c. e degli artt. 569, commi 3 e 4, 591 bis, 599, comma 1, 599, ultimo comma, e 499, comma 5, c.p.c.;
  - B) autorizza il professionista delegato a verificare la sussistenza della certificazione energetica in relazione all'edificio pignorato, provvedendo, in caso di mancanza della stessa, a curarne il relativo rilascio, avvalendosi dell'esperto stimatore, ovvero, qualora egli non sia a tanto abilitato, di altro tecnico di sua fiducia; a fare menzione, nelle formalità pubblicitarie, dell'indice di prestazione energetica del compendio immobiliare ~~stabilito così come risultante dall'attributo di certificazione~~ o da me auto nella formatoria pubblicitaria
  - 2) a fissare il termine (non inferiore a novanta giorni, né superiore a centoventi giorni dalla predisposizione dell'avviso di vendita) entro il quale potranno essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'art. 571 c.p.c.;
  - 3) a determinare le modalità con cui dovrà essere prestata la cauzione (in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto dall'offerente);
  - 4) a convocare le parti e i creditori iscritti non intervenuti, il giorno successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, onde procedere all'apertura delle buste (che dovrà avvenire alla presenza degli offerenti), alla deliberazione sull'offerta a norma dell'art. 572 c.p.c. e all'eventuale gara tra gli offerenti di cui all'art. 573 c.p.c.;
  - 5) a fissare l'incanto, ai sensi dell'art. 576 c.p.c., per il caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'art. 571 c.p.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'art. 572, comma 3, c.p.c., ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione;
  - 6) agli ulteriori adempimenti di cui all'art. 574 c.p.c.;
  - 7) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile, a norma dell'art. 581 c.p.c.;
  - 8) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'art. 583 c.p.c.;
  - 9) sulle offerte dopo l'incanto, a norma dell'art. 584 c.p.c., e sul versamento del prezzo nell'ipotesi di cui all'art. 585, comma 2, c.p.c.;
  - 10) sulla istanza di assegnazione di cui all'art. 590 c.p.c.;
  - 11) a fissare il nuovo incanto e il termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto, ai sensi dell'art. 591 c.p.c.;
  - 12) a fissare l'ulteriore incanto, nel caso previsto dall'art. 587 c.p.c.;
  - 13) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, a norma dell'art. 508 c.p.c.;
  - 14) a eseguire le formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, a comunicare lo stesso a pubbliche amministrazioni, negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, nonché ad espletare le formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 586 c.p.c.;
  - 15) a formare il progetto di distribuzione e a curare gli ulteriori adempimenti di cui agli artt. 596 e ss. c.p.c.;
  - 16) a ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari; la restituzione dovrà avere luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.
- B) Il professionista delegato provvederà a predisporre l'avviso di vendita di cui all'art. 570 c.p.c., nel quale dovranno essere indicati:
- la natura dell'immobile, il Comune in cui esso si trova, la sua ubicazione e i suoi estremi di identificazione catastale;
  - il valore dell'immobile determinato a norma dell'art. 568 c.p.c.;
  - i siti internet sui quali è pubblicata la relazione di stima;
  - il nominativo e il recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore;
  - la destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 46 del citato testo unico di cui al D.P.R. 6.6.2001, n. 380, nonché le notizie di cui all'art. 46 del citato testo unico e di cui all'art. 40 L. 28.2.1985, n. 47 e successive modificazioni; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'art. 46, comma 1, del citato testo unico, ovvero di cui all'art. 40, comma 2, della citata L. 28.2.1985, n. 47, ne dovrà essere fatta menzione nell'avviso, con avvertenza che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 46, comma 5, del citato testo unico e di cui all'art. 40.

art. 6, della citata l. 28.2.1985, n. 47;

l'esistenza di formalità (in particolare, domande giudiziali trascritte prima della trascrizione del pignoramento: vincoli ed oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico (tali elementi potranno essere desunti dalla relazione di stima redatta dall'esperto, ai sensi dell'art. 173 bis disp. att. c.p.c.).

La possibilità, per gli eventuali interessati, di stipulare un contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita: a tal fine, dovrà essere riportato nell'avviso l'elenco degli istituti bancari aderenti alla iniziativa promossa dall'A.B.I. (dei quali sarà indicato anche il recapito telefonico), con invito agli interessati a contattare le sedi delle agenzie o filiali incaricate dalle banche stesse, per maggiori informazioni.

Nell'avviso dovrà essere evidenziato che le spese derivanti dal trasferimento del bene (imposta di registro, imposta sul valore aggiunto, imposte ipotecarie e catastali; spese necessarie per la cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni ipotecarie gravanti sull'immobile trasferito) sono a carico dell'acquirente.

A tal fine, l'aggiudicatario dovrà depositare, contestualmente al saldo del prezzo, una somma pari a un quinto del prezzo di aggiudicazione: ove detta somma dovesse risultare insufficiente, l'aggiudicatario sarà tenuto a integrarla nella dovuta misura, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'invito all'uso rivolto dal professionista delegato. Ove l'aggiudicatario non provveda a versare, in tutto o in parte, le somme necessarie per il trasferimento del bene, il professionista delegato dovrà tempestivamente segnalare tale situazione ai competenti uffici, perché questi possano procedere al recupero coattivo degli importi dovuti e all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

• Della vendita sarà data pubblica notizia, ALMENO QUARANTACINQUE GIORNI PRIMA DEL TERMINE FISSATO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE AI SENSI DELL'ART. 571 C.P.C. OVERTO DELLA DATA FISSATA PER L'INCANTO, mediante:

- 1) affissione dell'avviso di vendita per tre giorni continui nell'albo di questo Tribunale a cura del professionista delegato;
- 2) pubblicazione dell'avviso di vendita, unitamente a copia della presente ordinanza e della relazione di stima redatta dall'esperto ai sensi dell'art. 173 bis disp. att. c.p.c. sul sito internet [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it);
- 3) pubblicazione dell'avviso di vendita, per estratto, per una sola volta, sui seguenti quotidiani di informazione locali *Il Quotidiano di Foggia* oppure *La Gazzetta del Mezzogiorno*.

Al fine di razionalizzare i costi ed ottimizzare la pubblicità, il professionista delegato potrà rivolgersi alla **EDICOM Finance s.r.l.** (tel. 080.5722975, fax 080.5759057, e-mail [info.bari@edicomsrl.it](mailto:info.bari@edicomsrl.it)), che provvederà a curare le attività descritte ai punti nn. 2) e 3) che precedono, alla redazione dell'estratto dell'avviso di vendita da pubblicare sui quotidiani nonché, sempre nel termine innanzi specificato, ad eseguire le seguenti ulteriori forme di pubblicità complementare:

- 4) pubblicazione dell'avviso di vendita, unitamente a copia della presente ordinanza e della relazione di stima redatta dall'esperto ai sensi dell'art. 173 bis disp. att. c.p.c. sul sito internet [www.asteannunci.it](http://www.asteannunci.it)
- 5) pubblicazione dell'estratto dell'avviso di vendita, con foto e/o planimetrie e sintesi della perizia, sul quindicinale "Rivista delle aste giudiziarie";
- 6) invio ai residenti nelle adiacenze dell'immobile pignorato di una comunicazione (c.d. "Postal Target") contenente l'estratto dell'avviso di vendita, con foto e/o planimetrie e sintesi della perizia.

A tal fine, ove il professionista delegato ritenga di avvalersi dei servizi offerti dalla **EDICOM Finance s.r.l.**, dovrà trasmettere tempestivamente alla predetta società l'avviso di vendita e la documentazione da pubblicare, in uno dei seguenti modi:

- via e-mail all'indirizzo [info.bari@edicomsrl.it](mailto:info.bari@edicomsrl.it);
- via fax al numero 080.5759057;
- a mezzo posta o corriere presso l'indirizzo di seguito indicato: **EDICOM Finance s.r.l.**, via San Donà 28/B, 30174 Mestre - Venezia.

In ogni caso, il professionista delegato dovrà curare personalmente l'affissione dell'avviso di vendita per tre giorni continui nell'albo di questo Tribunale, come disposto al n. 1) che precede.

SARÀ CURA DEL PROFESSIONISTA DELEGATO ELIMINARE, DALLA COPIA DELLA RELAZIONE DI STIMA DA TRASMETTERE ALLA SOCIETÀ INCARICATA DELLA PUBBLICITÀ, TUTTI I RIFERIMENTI ALLA PERSONA DEL DEBITORE E DI EVENTUALI SOGGETTI TERZI (I CUI NOMINATIVI DOVRANNO ESSERE OSCURATI CON L'IMPIEGO DI IDONEI ACCORGIMENTI).

Nell'avviso dovrà essere specificato che maggiori informazioni potranno essere fornite dal professionista delegato presso il suo studio nonché, ove quest'ultimo abbia inteso avvalersi dei servizi offerti dalla **EDICOM Finance s.r.l.**, telefonando al numero verde 800 630 663; e che, inoltre, tutte le attività le quali, a norma degli artt. 571 e seguenti c.p.c., devono essere compiute in Cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal Cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, dovranno essere eseguite anch'esse dal professionista delegato presso il suo studio.

Le offerte di acquisto di cui all'art. 571 c.p.c. dovranno essere depositate, in busta chiusa, presso lo studio del professionista delegato e dovranno contenere l'indicazione del prezzo, del tempo e del modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione delle stesse, nonché la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il Tribunale; in mancanza, le comunicazioni gli saranno fatte presso lo studio del professionista delegato (art. 174 disp. att. c.p.c.).  
Non saranno ritenute efficaci le offerte che prevedano il pagamento del prezzo in un tempo superiore a TRE mesi dalla comunicazione del provvedimento di cui all'art. 574, comma 1, c.p.c..

D) Il professionista delegato procederà all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle eventuali operazioni di incanto nella sala delle udienze pubbliche di questo Tribunale.  
Qualora si proceda alla gara tra gli offerenti, ai sensi dell'art. 573 c.p.c., essa avrà luogo sull'offerta più alta; gli eventuali rilanci dovranno omogeneizzarsi, quanto al tempo di pagamento del prezzo, alle condizioni proposte dal maggior offerente.  
Nel corso della gara, tra un'offerta e l'altra dovrà essere apportato un aumento minimo non inferiore a 1/50 del prezzo indicato dal maggior offerente, arrotondato a discrezione del professionista delegato.  
La gara dovrà considerarsi chiusa quando saranno trascorsi tre minuti dall'ultima offerta, senza che siano stati effettuati ulteriori rilanci.

E) Nell'avviso di vendita dovrà essere precisato in relazione all'eventuale fase dell'incanto che la cauzione (pari 1/10 del prezzo base d'asta) dovrà essere versata dall'offerente mediante due distinti assegni circolari intestati al professionista delegato: il primo dell'importo di 1/10 della cauzione, il secondo dell'importo di 9/10 della cauzione.

F) Se all'esecuzione partecipa una banca o un istituto titolare di credito fondiario, l'aggiudicatario dovrà versare direttamente a tale banca o istituto la parte del prezzo corrispondente al suo complessivo credito:  
- in caso di vendita senza incanto, nel termine fissato nel decreto emesso ai sensi dell'art. 574 c.p.c. (art. 41, comma 4, D. Lgs. n. 385/1993); entro quello stesso termine dovrà essere consegnato al professionista delegato il documento comprovante l'avvenuto versamento;

- in caso di vendita con incanto, nel termine fissato ai sensi dell'art. 576, comma 1, n. 7) c.p.c. (art. 41, comma 4, D. Lgs. n. 385/1993); entro quello stesso termine dovrà essere consegnato al professionista delegato il documento comprovante l'avvenuto versamento;

- in caso di procedura esecutiva in corso alla data del 1°/1/1994, nel termine di venti giorni dall'aggiudicazione definitiva; in difetto, l'aggiudicatario vi sarà costretto con tutti i mezzi consentiti dalla legge e con la rivendita dell'immobile aggiudicatogli a sue spese e rischio (art. 55, comma 1, R.D. n. 646/1905, applicabile in virtù della disposizione transitoria contenuta nell'art. 161, comma 6, D. Lgs. n. 385/1993).

A tal fine, non appena divenuta definitiva l'aggiudicazione, il professionista delegato inviterà la banca o l'istituto titolare di credito fondiario a precisare per iscritto entro cinque giorni - a mezzo di nota specifica da inviare al suo studio, anche a mezzo fax - il proprio complessivo credito, in modo da consentire all'aggiudicatario di conoscere l'importo da versare direttamente a tale banca o istituto; l'attribuzione delle somme in tal modo versate deve intendersi meramente provvisoria, e perciò stesso soggetta a definitiva verifica in sede di distribuzione del ricavato della vendita.

• In alternativa, l'aggiudicatario potrà avvalersi della facoltà di subentrare, senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purchè:

- entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto previsto dall'art. 574 c.p.c. (in caso di vendita senza incanto), ovvero dalla data dell'aggiudicazione definitiva (in caso di vendita con incanto), paghi alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese (art. 41, comma 5, D. Lgs. n. 385/1993);

- in caso di procedura esecutiva in corso alla data del 1°/1/1994, entro quindici giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, paghi le semestralità scadute, gli accessori e le spese e purchè il prezzo al quale gli è stato aggiudicato l'immobile sia superiore di 2/5 al residuo credito dell'istituto, ovvero paghi la somma necessaria per ridurre il debito garantito sul fondo ai 3/4 del relativo prezzo (art. 61, comma 1, R.D. n. 646/1905, applicabile in virtù della disposizione transitoria contenuta nell'art. 161, comma 6, D. Lgs. n. 385/1993).

• Nel caso di vendita in più lotti, ciascun aggiudicatario è tenuto a versare, proporzionalmente, alla banca o all'istituto le rate scadute, gli accessori e le spese:

- nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del decreto emesso ai sensi dell'art. 574 c.p.c. (in caso di vendita senza incanto), ovvero dalla data dell'aggiudicazione definitiva (in caso di vendita con incanto) (art. 41, comma 5, D. Lgs. n. 385/1993);

- in caso di procedura esecutiva in corso alla data del 1°/1/1994, nel termine di trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva (art. 62, comma 1, R.D. n. 646/1905, applicabile in virtù della disposizione transitoria contenuta nell'art. 161, comma 6, D. Lgs. n. 385/1993): il subentro nel contratto di mutuo è subordinato al consenso dell'istituto.

G) Le somme versate dall'aggiudicatario saranno depositate dal professionista delegato su apposito libretto di deposito, presso l'istituto di credito che egli ritenga più opportuno (da individuarsi con esclusivo riferimento all'utilità per la procedura e che, in ogni caso, non dovrà coincidere con alcuno degli istituti di credito eventualmente costituiti nell'ambito della procedura medesima);

H) Il creditore procedente dovrà versare al professionista delegato, a titolo di anticipazione, la somma di € 2.000,00 (duemila/00), entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

CASO DI VENDITA FATTA IN PIÙ VOLTE O IN PIÙ LOTTI, IL PROFESSIONISTA DELEGATO DOVRA' DISPORRE  
LA PRECISIONE DELLA VENDITA, RIFERENDONE IMMEDIATAMENTE AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE, QUANDO IL PREZZO  
RITENUTO RAGGIUNGA L'IMPORTO DELLE SPESE DI ESECUZIONE E DEI CREDITI AZIONATI DAL CREDITORE  
DEBITANTE E DAI CREDITORI INTERVENUTI, COMPRESIVI DEL CAPITALE, DEGLI INTERESSI E DELLE SPESE  
ART. 504 C.P.C. E 163, COMMA 1, DISP. ATT. C.P.C.).

venuto il versamento del prezzo, con le modalità stabilite dagli artt. 574, 585 e 599, comma

Il professionista delegato predisporrà il DECRETO DI TRASFERIMENTO, trasmettendo senza  
ritardo gli atti al giudice dell'esecuzione; al decreto dovrà essere allegato il certificato di  
matricolazione urbanistica dell'immobile, quale risultante dal fascicolo processuale.  
In caso di consentire al giudice dell'esecuzione di ordinare la cancellazione di eventuali  
iscrizioni di pignoramenti o iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento,  
il professionista delegato provvederà ad acquisire presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari  
i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile oggetto di vendita,  
alla data del pignoramento sino a quella del decreto di trasferimento: l'onere della relativa spesa  
sarà a carico dell'aggiudicatario.

In vista della formazione del PROGETTO DI DISTRIBUZIONE, il professionista delegato inviterà i  
creditori a trasmettergli il titolo giustificativo del credito (ove non ancora allegato al fascicolo  
processuale) e la nota di precisazione del credito, contenente:  
l'analitica esposizione di quanto a essi dovuto per capitale, interessi e spese;  
la distinzione della parte di credito da collocare in via privilegiata (nei limiti di cui all'art.  
285 c.c., in caso di crediti assistiti da ipoteca) dalla parte di credito da collocare in via  
privilegiataria.

**FISSA**  
il termine di **24** mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per lo svolgimento delle  
operazioni delegate;

**NOMINA**

Custode dei beni pignorati:  
Il professionista delegato per il compimento delle operazioni di vendita:  
L'Istituto Vendite Giudiziarie di Foggia

- il quale dovrà:
- 1) adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino gli immobili in  
vendita; a tal fine, il custode provvederà a fissare appuntamenti differenziati con i potenziali  
acquirenti, adottando ogni opportuna cautela intesa ad evitare qualsiasi contatto tra i medesimi e  
astenersi dal rivelare ai richiedenti se esistono o meno altre persone interessate all'acquisto;
  - 2) provvedere all'amministrazione e gestione degli immobili pignorati, previa autorizzazione di  
questo giudice, depositando le rendite disponibili su un libretto bancario intestato alla custodia e  
vincolato all'ordine del giudice dell'esecuzione;
  - 3) depositare in Cancelleria rendiconto trimestrale, corredato dalla documentazione giustificativa  
dell'attività svolta, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza;

**DISPONE**

che la presente ordinanza sia comunicata, a cura del Cancelliere, al professionista delegato, al  
custode (ove non coincidente con il debitore o con il professionista delegato), al creditore  
precedente e ai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, nonché al debitore.

Foggia, 5/11/13

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott. *Guglielmo Capussela*

Il Giudice dell'Esecuzione  
Dott.ssa *Stefania Fignaresi*

*[Faded stamp and signature]*

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA  
VISTO: DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
06 NOV 2013  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
dott. *Guglielmo CAPUSSELA*

Per ricevuta di copia della  
presente comunicazione.  
Foggia, 6/11/2013  
*[Signature]*

cau. 4 22-11-13

Ill.mo  
GIUDICE DELL'ESECUZIONE  
dott.ssa Stefania RIGNANESE  
c/o Tribunale di Foggia

Il sottoscritto, Notaio Michele Augelli, nella qualità di Presidente dell'Associazione Notarile "AS.NOT.ES", stante l'avvenuto decesso dell'associato Notaio Alba Mazzeo,

*CHIEDE*

alla S.V. Ill.ma, di voler disporre la sostituzione del Notaio deceduto con altri Notai della stessa Associazione Notarile (Augelli e Trinastich), nonché con l'Avv. Silvana Lucisano, che collabora con l'Associazione Notarile, in modo tale da assicurare continuità, anche di carattere fiscale, alle Esecuzioni Immobiliari di seguito elencate:

- ~~1.~~ E.I. n. 54/1992 rges a carico di
- ~~2.~~ E.I. n. 343/1996 rges a carico di
- ~~3.~~ E.I. n. 43/1998 rges a carico di
- ~~4.~~ E.I. 101/1998 rges a carico di B
- ~~5.~~ E.I. n. 253/1998 rges a carico di
- ~~6.~~ E.I. n. 321/1998 rges a carico di
- ~~7.~~ E.I. n. 183/1999 rges a carico di
- ~~8.~~ E.I. n. 49/2000 rges a carico di
- ~~9.~~ E.I. n. 378/2001 rges a carico di
- ~~10.~~ E.I. n. 36/2004 rges a carico di I
- ~~11.~~ E.I. n. 158/2008 rges a carico di
12. E.I. n. 208/2008 rges a carico di
- ~~13.~~ E.I. n. 318/2008 rges a carico di
14. E.I. n. 10/2009 rges a carico di V
15. E.I. n. 324/2009 rges a carico di
- ~~16.~~ E.I. n. 329/2009 rges a carico di



**ASSOCIAZIONE NOTARILE AS.NOT.ES**

- ~~17.~~ E.I. n. 383/2009 rges a carico c
- ~~18.~~ E.I. n. 273/2010 rges a carico c
- 19. E.I. n. 614/2010 rges a carico c
- ~~20.~~ E.I. 307/2010 rges a carico di
- ~~21.~~ E.I. n. 454/2010 rges a carico c
- ~~22.~~ E.I. n. 74/2011 rges a carico di
- ~~23.~~ E.I. n. 173/2012 rges a carico c
- ~~24.~~ E.I. n. 328/2012 rges a carico c
- ~~25.~~ E.I. n. 373/2012 rges a carico c
- 26. Causa Civile n. 4501/2007 rg a carico di
- 27. Causa Civile n. 474/2008 rg a carico di /
- ~~28.~~ Causa Civile n. 2730/1999 rg a carico di
- ~~29.~~ Causa Civile n. 3147/2009 rg a carico di
- 30. Causa Civile n. 5060/1999 rg a carico di
- ~~31.~~ Causa Civile n. 3046/2010 rg a carico di

Fa presente, inoltre, che per le Esecuzioni Immobiliari, di seguito indicate, sono state predisposte le bozze del decreto di trasferimento e che per poter procedere al deposito delle stesse occorre disporre la sostituzione in modo tale da assicurare un tempestivo pagamento delle imposte di trasferimento.

- ~~1.~~ E.I. n. 438/2010 rges a carico di
- ~~2.~~ E.I. n. 193/2008 rges a carico di

Per le seguenti Esecuzioni Immobiliari risulta, altresì, in fase di predisposizione ovvero predisposto il progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita per le quali occorrerà provvedere alla fissazione della udienza per l'approvazione del medesimo progetto o procedere al pagamento a favore degli aventi diritto:

- ~~1.~~ E.I. n. 467/1996 rges a carico c
- ~~2.~~ E.I. n. 69/2010 rges a carico di
- ~~3.~~ E.I. 144/2005 rges a carico di c

ASSOCIAZIONE NOTARILE AS.NOTES

Di conseguenza il sottoscritto chiede la sostituzione anche per la disponibilità dei conti correnti bancari.

Con osservanza.

Notaio Michele Augelli

*M Augelli*

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA  
VISTO DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
  
1 6 NOV 2016  
  
IL Direttore Amministrativo

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA  
VISTO DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
  
2 9 NOV 2016  
  
IL Direttore Amministrativo  
Il Direttore Amministrativo  
Dr.ssa Angela Maria Pastore

Il Direttore amministrativo  
Dr.ssa Angela Maria Pastore

IL G.È.

V°, essepma:

o se p. omi procedure  
al Notaio Michele  
Augelli: R.G.ES

- 54/92; - 373/12
- 343/96; - 328/12
- 43/98; 438/10
- 208/08; 193/08
- 318/08; 467/96
- RG
- 2730/99; 69/10
- 3147/09; 114/05
- 3046/10;

al Notaio Demiole Trimesida

- 173/12; - 253/98; - 321/98; 36/04; 158/08; 10/09;
- 74/11; - 324/09; 329/09; RG. 5060/1999; RG 4501/07; RG 474/08
- all' avv. Silvano Lujelemo: R.G.ES 183/99; 49/00;
- 378/01; - 383/09; - 273/10; - 614/10; 307/10;
- 454/10.

Trada alle Cancellorie delle elezioni immobiliari e delle copiazioni notariali.  
Foggia 29/11/16

IL G.È. 